



# La fragile affidabilità della CTU

## Il medico veterinario consulente tecnico d'ufficio è davvero competente?

di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

<https://dariascarciglia.com/>

**L**e recenti novità introdotte in tema di responsabilità da parte degli esercenti le professioni sanitarie hanno stimolato il dibattito e l'interesse riguardo ad una serie di

interrogativi sul coinvolgimento del medico veterinario nel variegato panorama del contenzioso civile. I casi di malpratica veterinaria possono spaziare dalla semplice allegazione di comportamenti negligenti, all'accusa d'impiego fraudolento di tecniche o terapie illegali, con numerose sfaccettature attinenti, di volta in volta, al danno risarcibile, alla congruità delle parcelle, ai rischi di frode assicurativa, all'inosservanza di norme di sanità pubblica, e molto altro ancora.

Si converrà che la materia sia vasta ed estremamente complessa, e che il giudice possa non disporre della necessaria competenza per valutare le argomentazioni delle parti e le prove, con conseguente inevitabile compromissione del giudizio, che risulterebbe viziato da una limitata o erronea conoscenza degli elementi che ne costituiscono il fondamento.

Per ovviare a tale rischio, il codice di procedura civile prevede che il giudice possa "farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"<sup>1</sup>. La norma è del 1942 e non è più stata rivista da allora; per comprenderne il senso e la portata, è necessario qualche ragionamento.

Innanzitutto occorre comprendere il significato di "competenza tecnica", dato che il codice non ne fornisce la definizione. La si può descrivere come l'insieme di conoscenze che consentono di svolgere con "perizia" un'attività specifica in una determinata professione. Per essere chiari, se il giudice ha per le mani una causa incentrata sull'installazione di pannelli fotovoltaici, la consulenza tecnica dovrebbe essere chiesta ad un elettricista esperto di pannelli fotovoltaici e non ad un elettricista che realizza impianti di refrigerazione. Similmente, se l'oggetto della causa investe il campo veterinario, il giudice dovrebbe restringerlo il più possibile prima di assegnare l'incarico della CTU<sup>2</sup>, affinché la competenza del consulente risulti la più specifica.

Tuttavia, il giudice potrebbe anche non sapere quali e quante competenze differenti concorrono a formare la professione veterinaria; né la legge gli impone un simile discernimento. Infatti, nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice generalmente si avvale dell'Albo dei Periti, vale a dire di un registro in cui sono iscritti gli esperti ai quali può affidare l'incarico di effettuare perizie, utili ai fini del giudizio. Ma quali requisiti dovrà possedere il CTU per potersi iscrivere all'Albo dei Periti? Dovrà avere una speciale competenza tecnica ed una *specchiata moralità*<sup>3</sup>, requisiti entrambi dal contenuto assai vago. Infatti, se si considera la *specchiata moralità*, occorre riflettere sulla circostanza che la stessa non vada necessariamente fatta coincidere con la condizione di persona incensurata, dal momento che esistono condotte penalmente rilevanti, che non compromettono questo requisito, così come condotte che, pur sottratte alla sanzione penale, non possono godere, in generale, di una valutazione positiva, quanto alla



### IL PESO DELLA COMPETENZA

**Una nuova legge sulla responsabilità professionale (Legge 8 marzo 2017, n. 24) disciplina (art. 15) la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. La novità è che l'autorità giudiziaria dovrà affidare la consulenza tecnica "a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento". La scelta dovrà ricadere tra gli iscritti in appositi albi - aggiornati con cadenza almeno quinquennale - al fine di "garantire, oltre a quella medico-legale, un'ideonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento". (red.)**

serietà ed onorabilità della persona che le ha poste in essere. Volendo fare un esempio pratico, le lesioni colpose a seguito di un incidente stradale non escludono una *specchiata moralità*, mentre l'emissione di disegni a vuoto, ormai depenalizzata, rappresenta certamente un segnale di non affidabilità dell'aspirante CTU.

Venendo poi al requisito della speciale competenza tecnica, la genericità delle disposizioni di legge rende veramente impossibile darne una definizione certa e condivisibile, anche perché non è previsto alcun controllo circa le reali capacità e conoscenze del professionista che chiede di essere iscritto all'Albo dei Periti: questo, infatti è diviso per categorie o discipline, è istituito presso ogni tribunale ed è tenuto da un apposito comitato composto dal presidente del tribunale, dal procuratore della repubblica presso il tribunale e da un rappresentante dell'Ordine professionale di volta in volta interessato<sup>4</sup>. Il comitato, così formato, provvede all'iscrizione degli aspiranti CTU, alla revisione periodica quadriennale dell'albo e dispone eventuali sanzioni disciplinari.

In tutto questo, il rappresentante dell'Ordine di provenienza del professionista ha unicamente il compito di verificare la veridicità dei titoli e delle eventuali specializzazioni indicate dal richiedente.

Ne consegue che è possibile che un veterinario, iscritto all'Albo dei Periti, con indicazioni generiche quali "patologie animali" o "solo piccoli animali", risulti perfettamente idoneo a svolgere

re incarichi di CTU in ambiti professionali mai praticati o del tutto sconosciuti.

Inoltre, sempre per disposizione normativa, il presidente del tribunale è tenuto a vigilare affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'Albo dei Periti, "in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio"<sup>5</sup>, precisando che ciò avvenga senza danno per l'amministrazione della giustizia. In parole povere, se all'Albo dei Periti di un determinato tribunale risultano iscritti cinque veterinari (a volte sono anche molti di meno) e vengono richieste cinque CTU, ciascun professionista riceverà un solo incarico e poco importa se l'esperto di ortopedia del gatto dovrà stabilire se il momento d'esordio della cataratta bilaterale di un cavallo sia collocabile in un tempo antecedente al suo acquisto o se il buiatra verrà chiamato ad esprimersi sulla pericolosità di un cane addestrato alla difesa.

Non si può non rilevare il paradosso di una simile impostazione e, del resto, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che il potere discrezionale del giudice, in materia di CTU, non consista unicamente nel decidere se autorizzarla o meno, ma che si estenda anche all'individuazione della concreta qualifica del consulente e delle sue conoscenze<sup>6</sup>. Discrezionalità confermata anche dalla possibilità riservata al giudice di affidare l'incarico ad un consulente iscritto nell'Albo di un altro tribunale o non iscritto in alcun Albo dei Periti, motivando tale scelta al presidente del tribunale. Ciò significa che occorre coordinare un'equa distribuzione degli incarichi con la necessità di nominare il consulente più idoneo per ogni singola causa. Naturalmente, nulla di ciò è possibile se le iscrizioni all'Albo dei Periti continuano ad essere generiche e prive di caratteristiche distintive. E quindi può accadere che il consulente incaricato di svolgere la CTU sia meno esperto del professionista di cui deve valutare l'operato.

Occorre anche superare un imbarazzante tabù: non sempre il professionista possiede effettivamente la competenza che vanta. L'ovvia conseguenza è che, sebbene iscritto all'Albo del tribunale con precisa e puntuale indicazione delle proprie specialità, ed incaricato di svolgere la CTU in tale ristretto ambito, la perizia del consulente può giungere a conclusioni del tutto errate, con grave pregiudizio per la parte che uscirà soccombente dalla causa, proprio in virtù di tale perizia.

Del resto, è pur vero che il giudice non sia obbligato ad accogliere le conclusioni del consulente, ma è altrettanto vero che le valutazioni sulla causa oggetto di giudizio tendono a conformarsi al parere dell'esperto cui viene attribuita la necessaria competenza. E dunque, come può il giudice verificare, in concreto, l'effettiva capacità del CTU di rispondere compiutamente ai quesiti che gli vengono posti? Non può, a meno che le conclusioni espresse dai periti delle parti in causa non riescano ad evidenziare, in modo convincente, le eventuali incompetenze ed incongruenze riscontrabili nella relazione del CTU.

Un altro aspetto completamente sottovalutato riguarda la verifica circa l'effettiva conoscenza, da parte del consulente, degli aspetti procedurali connessi alla CTU. Si dà per assodato che sia compito del professionista rendersi edotto su come conformare l'esecuzione della perizia alle specifiche prescrizioni di legge.

Il CTU, infatti, svolge la funzione di ausiliario del

giudice, lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario, secondo regole rigidamente stabilite dal codice di procedura civile e, benché gravato dalla responsabilità di stabilire i presupposti su cui il giudice baserà l'esito della controversia, non gli è richiesta una formazione specifica in ambito procedurale. Tuttavia non basta che il consulente risponda ai quesiti formulati dal giudice, secondo le proprie conoscenze tecniche: la consulenza tecnica d'ufficio è un'attività esercitata nel quadro di un procedimento giudiziario ed è regolamentata secondo norme precise ed inderogabili, a pena d'invalidità della perizia stessa, indipendentemente dall'accuratezza del suo contenuto. Il CTU deve rispettare e tutelare il contraddittorio tra le parti, vale a dire che deve consentire loro, attraverso i legali ed i periti, d'intervenire alle operazioni peritali e proporre richieste ed osservazioni.

Deve rispondere ai quesiti formulati dal giudice, motivando dal punto di vista tecnico le argomentazioni che presenta, ma senza esorbitare e prodursi in dissertazioni non strettamente pertinenti. Deve fare riferimento ad atti e documenti correttamente depositati dalle parti nell'ambito della causa e, qualora ravvisi la necessità di acquisire altra documentazione, deve chiederne l'autorizzazione al giudice. Similmente, se nel corso delle attività peritali si verificano circostanze non previste al momento del conferimento dell'incarico, deve chiedere al giudice come agire e, eventualmente, la riformulazione dei quesiti.

Non solo: nelle comunicazioni con il giudice e per il deposito della relazione, oltre che delle eventuali istanze, il CTU deve avvalersi delle procedure stabilite per il cosiddetto *Processo Civile Telematico* e deve, quindi, sapersi destreggiare con la gestione dei relativi strumenti informatici: deve disporre di una PEC, essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, essere dotato di un certificato di firma digitale su smart card o chiavetta USB e disporre di un apposito software per la creazione di una "busta telematica", di cui servirsi per il deposito della relazione e delle diverse istanze.

È evidente, dunque, come un buon tecnico non sia necessariamente un buon CTU. I professionisti, spesso allettati dall'idea del prestigio e dal guadagno, si iscrivono all'Albo dei Periti, per poi essere letteralmente mandati allo sbaraglio, senza che nessuno si preoccupi di controllare che abbiano ricevuto la formazione adeguata, né dal punto di vista delle competenze tecniche né sotto il profilo delle conoscenze procedurali prescritte.

Ed a colui che si ritrova soccombente in un giudizio, a causa di un consulente che ha svolto male il proprio incarico, non rimane che la strada delle impugnazioni e dei ricorsi, con un assurdo aggravio di spese a suo carico che, purtroppo, finisce con l'essere il maggior deterrente al perseguimento della giustizia.

Gustave Le Bon, antropologo e psicologo francese del XIX secolo, scrisse che la competenza senza controllo è altrettanto impotente del controllo senza competenza. Resta da chiedersi se questa incongruenza possa essere superata e come. ■

<sup>1</sup> Art. 61, co. 1, Codice di Procedura Civile.

<sup>2</sup> Consulenza Tecnica d'Ufficio.

<sup>3</sup> Art. 15 disp. att. C.P.C.

<sup>4</sup> Le professioni prive di Ordine professionale sono rappresentate dalla locale C.C.I.A.A.

<sup>5</sup> Art. 23 disp. att. C.P.C.

<sup>6</sup> Cass. Civ. Sez. I, n. 7452/2012.